



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025. CONFERMA.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:35**, presso una sala del palazzo comunale, si è riunito a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOASSO Riccardo	Consigliere	P	
BONGIOVANNI Chiara Maria	Consigliere	P	
VINAI Giacomo	Consigliere	P	
BRUNO Vanna Susi	Consigliere	P	
CAPITANI Romina	Consigliere	P	
CHIERA Federica	Consigliere	P	
DENINA Giovanni Michele	Consigliere	P	
MERLO Giampiero	Consigliere	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
ORSI Andrea Maria Pietro	Consigliere		G
PRATO Fabrizio	Consigliere	P	
RAMONDETTI Cristina	Consigliere	P	
MURIZASCO Roberto	Sindaco	P	
Totale		12	1

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **MURIZASCO Roberto** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **Dott.ssa CAVIGLIA Stefania**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L.147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che la medesima legge 27/12/2019, n.160, dispone altresì, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che il Comune di Villanova Mondovì ha applicato la suddetta maggiorazione TASI a far data dal 2015 fino al 2023 senza soluzione di continuità, nella misura dello 0,03 per cento;

VISTI:

- il comma 756 della legge n.160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO il decreto MEF del 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art.1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 e dato atto che il decreto prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024;

CONSIDERATO che le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n.160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

PRESO ATTO, inoltre, che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 30/07/2020;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2025 le aliquote IMU in vigore nell'anno 2024, come riportate nel seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:

Prospetto aliquote IMU - Comune di VILLANOVA MONDOVI'

ID Prospetto 2188 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,94%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,09%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,09%	
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29	0,99%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,4%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

VISTI:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del servizio tributi e del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.267/2000, così come modificato dall'art.3, comma 2 bis, del D.L.174/2012;

Con votazione resa per alzata di mano, con n.12 presenti, con n.12 voti favorevoli e pertanto all'unanimità

D E L I B E R A

- 1) DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI CONFERMARE per l'anno 2025, ai sensi del comma 755 dell'art.1 della legge 27/12/2019, n.160, l'aumento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sino all'1,09 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura (0,03 per cento) applicata per l'anno 2015 e confermata ogni anno fino all'anno 2024;
- 3) DI CONFERMARE per l'anno 2025 le aliquote IMU in vigore nell'anno 2024, come riportate nel seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che qui si intende approvato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Prospetto aliquote IMU - Comune di VILLANOVA MONDOVI'

ID Prospetto 2188 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,94%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,09%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,09%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29	0,99%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,4%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

- 4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
- 5) DI PROVVEDERE entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 alla trasmissione del prospetto di cui al precedente punto 3), tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2025.

e, con successiva votazione, resa per alzata di mano, con n.12 presenti, con n.12 voti favorevoli e pertanto all'unanimità

D E L I B E R A

- 6) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(MURIZASCO Roberto) *

IL Segretario COMUNALE
(Dott.ssa CAVIGLIA Stefania) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

N. 256 DEL 11/12/2024

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025. CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIORGIO GAMBERA*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

N. 256 DEL 11/12/2024

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025. CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIORGIO GAMBERA*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

REVISORE DEI CONTI

Parere nr. 21/2024 del 11/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2025 – CONFERMA.
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025. CONFERMA.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno undici del mese di DICEMBRE, il sottoscritto dott. Romanisio Giuseppe, revisore dei conti del Comune di Villanova Mondovì (CN) nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 29/11/2023 per il triennio 2024-2026, presso il Comune di Villanova Mondovì (CN),

Ricevuta la richiesta di parere in merito alle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

- proposta n.42 del 11/12/2024 ad oggetto: *Approvazione aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2025 – Conferma.*
- proposta n.43 del 11/12/2024 ad oggetto: *Approvazione aliquote IMU anno 2025. Conferma;*

Visto l'art.239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
;

Vista la proposta di conferma per l'anno 2025 delle aliquote IMU;

Vista la proposta di conferma per l'anno 2025 dell'aliquota della addizionale comunale Irpef;

Ritenuto che le proposte formulate rispettino lo Statuto e il Regolamento di contabilità e siano conformi alle previsioni contenute negli schemi di bilancio 2025-2027 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.193 del 28/11/2024 e di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che:

- le aliquote e la detrazione IMU sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art.1 della legge 27/12/2019 n. 160;
- il comma 756 della Legge 27/12/2019 n. 160 stabilisce che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- il comma 757 della citata legge stabilisce che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta



accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, integrato dal Decreto 6 settembre 2024, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Visto il "prospetto delle aliquote" integrato nella proposta di deliberazione ed elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Preso atto che il suddetto prospetto dovrà essere trasmesso, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2025,

ESPRIME

Per quanto di competenza, **parere favorevole** in merito alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto:

- APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2025 – CONFERMA.

- APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025. CONFERMA.

IL REVISORE DEL CONTO

Dott. *Giuseppe Romanisio*





COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

N. 43 del 23/12/2024

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025. CONFERMA.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è esecutiva:

- ☐ dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 30/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa CAVIGLIA Stefania) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

N. 43 del 23/12/2024

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025. CONFERMA.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **30/12/2024** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **30/12/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa CAVIGLIA Stefania) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa